

ACCORDO QUADRO

OGGETTO	<i>ID.4569 Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi logistici e di movimentazione di materiali vari</i>
----------------	---

STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova – Stazione Unica Appaltante</i>
----------------------------	--

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	<i>Dott. Francesco Scriva</i>
--	-------------------------------

DEFINIZIONI	
Amministrazione	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente dell'Accordo Quadro</i>
Concorrente	<i>Il soggetto ammesso a partecipare alla gara</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Accordo Quadro	<i>Il contratto che disciplina i rapporti tra Stazione Appaltante e Soggetto Aggiudicatario, e l'attivazione dei Contratti Derivati</i>
Contratti Derivati	<i>I contratti stipulati dall'Amministrazione con l'Appaltatore sulla base delle condizioni risultanti dall'Accordo Quadro e dall'offerta aggiudicataria</i>
Disciplinare di gara	<i>Le disposizioni che regolano la partecipazione alla procedura di affidamento, contenute nel bando di gara, nella documentazione di gara e nei relativi allegati</i>
Documentazione contrattuale	<i>Il Contratto, l'Accordo Quadro, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale</i>
Responsabile Unico del Procedimento, RUP	<i>Per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione del Contratto Derivato è individuato dalla Stazione Appaltante</i>
Direttore dell'esecuzione	<i>Il soggetto incaricato dall'Amministrazione a supporto del RUP</i>
Referente contrattuale	<i>Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>

SOMMARIO		<u>pagina</u>
Articolo 1	Oggetto.....	3
Articolo 2	Disciplina di riferimento.....	3
Articolo 3	Valore dell'Accordo Quadro.....	3
Articolo 4	Validità dell'Accordo Quadro.....	4
Articolo 5	Contratti Derivati.....	4
Articolo 6	Validità dei Contratti Derivati.....	5
Articolo 7	Garanzia definitiva per l'Accordo Quadro.....	5
Articolo 8	Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro.....	6
Articolo 9	Forma dell'Accordo Quadro.....	6
Articolo 10	Risoluzione dell'Accordo Quadro.....	6
Articolo 11	Recesso unilaterale.....	7
Articolo 12	Clausole risolutive.....	8
Articolo 13	Diffida ad adempiere.....	9
Articolo 14	Altri casi di risoluzione.....	9
Articolo 15	Effetti della Risoluzioni e del Recesso.....	10
Articolo 16	Divieto di Cessione del Contratto.....	10
Articolo 17	Protezione dei Dati Personali - Informazioni.....	10
Articolo 18	Spese Contrattuali.....	11
Articolo 19	Foro competente.....	11

Articolo 1 Oggetto

L'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è un contratto normativo con la finalità di fissare le clausole contrattuali da applicare come vincolanti per gli appalti da aggiudicare durante il periodo di vigenza contrattuale. L'operatore economico, con la stipulazione dell'Accordo Quadro si impegna a sottoscrivere, alle condizioni e al corrispettivo stabilito dall'Accordo Quadro, i Contratti Derivati relativi agli appalti che saranno ad esso affidati.

La presente procedura, da aggiudicare ad un unico operatore economico e a favore del committente unico Città Metropolitana di Genova, ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro volto a definire le condizioni generali per la successiva stipula di Contratti Derivati concernenti servizi logistici e di movimentazione di materiali vari, meglio specificati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, esclusivamente su immobili in uso a Città Metropolitana di Genova.

L'Accordo Quadro è stipulato dalla Stazione Appaltante esclusivamente con l'operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Città Metropolitana di Genova nei confronti del soggetto aggiudicatario, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione dei Contratti Derivati che potranno essere attivati dall'Amministrazione.

Articolo 2 Disciplina di riferimento

L'Accordo Quadro e i Contratti Derivati sono disciplinati da:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
- l'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di gara.

Per quanto non espressamente disciplinato dall'Accordo Quadro e dai documenti sopracitati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si fa espresso rinvio alla normativa vigente e futura.

Articolo 3 Valore dell'Accordo Quadro

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro è stimato in € **491.803,28** (oneri fiscali esclusi), comprensivo degli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze, quantificati in € **2.660,50**, questi ultimi non soggetti a ribasso.

I costi della manodopera corrispondenti alle prestazioni contrattuali sono stati stimati in € **258.777,27**.

Il soggetto aggiudicatario nulla può pretendere in caso di mancata attivazione dei Contratti Derivati previsti dall'Accordo Quadro, in quanto tale stima non è in alcun modo impegnativa e vincolante per la Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore.

Si precisa che il ribasso percentuale che il concorrente è chiamato ad indicare in fase di offerta economica non sarà applicato all'importo dell'Accordo Quadro, bensì sarà applicato ai costi orari di operatori e automezzi, di cui all'Allegato A – Elenco prezzi del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il valore complessivo del servizio (€ 491.803,28) non è quindi soggetto a ribasso, ma rappresenta l'importo massimo raggiungibile con la stipula dei Contratti Derivati.

Il valore dell'Accordo Quadro rileva sia ai fini della definizione dei requisiti dei concorrenti, sia ai fini dell'applicazione delle soglie normative comunitarie.

Nei provvedimenti di attivazione dei Contratti Derivati dovranno essere considerati gli oneri previdenziali e fiscali da calcolarsi sui singoli importi contrattuali.

Articolo 4 Validità dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatto salvo l'anticipato esaurimento dell'importo contrattuale.

A seguito del provvedimento di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, l'attivazione dei Contratti Derivati può essere anticipata rispetto alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico ovvero per motivi d'urgenza. Qualora, per qualsiasi ragione, non si dovesse addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, i Contratti Derivati a cui è stata data provvisoria esecuzione, cesseranno di avere efficacia.

L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti Derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere una proroga tecnica dell'Accordo Quadro, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, in ogni caso, non superiore a 12 (dodici) mesi.

L'Appaltatore si impegna a mantenere durante l'eventuale periodo di proroga gli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli all'Amministrazione, stabiliti inizialmente.

Articolo 5 Contratti Derivati

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione può attivare i Contratti Derivati nei limiti di capienza dell'Accordo Quadro, sulla base di variabili quali esigenze di servizio e disponibilità delle risorse finanziarie a copertura dei costi.

Il processo di attivazione dei Contratti Derivati è articolato in due fasi:

1. PRIMA FASE

Invio all'operatore economico aggiudicatario di una comunicazione sottoscritta dal Rup, trasmessa a mezzo PEC, contenente i seguenti dati:

- Il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione;
- Il CIG del Contratto Derivato;
- L'importo del Contratto Derivato;
- I servizi richiesti;
- La data di inizio del servizio;
- Il DUVRI;
- L'Avviso di pagamento tramite PagoPA dell'imposta di bollo sul Contratto Derivato.

Tale comunicazione contiene altresì la richiesta di trasmissione dei seguenti dati e documenti:

- Indicazione del nominativo e dei riferimenti del Referente Contrattuale;
- La documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo modalità indicate nell'Accordo Quadro e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

Servizi logistici e movimentazione di materiali vari

- La copia della ricevuta di pagamento del premio della Polizza assicurativa contro i rischi R.C.T. e R.C.O;
- Il DUVRI sottoscritto per accettazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 ter, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 al fine di valutare, eliminare e/o ridurre al minimo i rischi di interferenza.
- La ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo sul Contratto Derivato.

Entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'operatore economico trasmette a mezzo PEC la documentazione e le informazioni richieste.

2. SECONDA FASE

Verificata la correttezza della documentazione presentata, il Rup predispone, sottoscrive digitalmente ed invia all'operatore economico la scrittura privata finalizzata alla stipula del contratto derivato, con la richiesta di controfirmare digitalmente e ritrasmettere all'Amministrazione il documento.

La sottoscrizione della suddetta scrittura privata costituisce ad ogni effetto e fine la stipula del Contratto Derivato.

Non è prevista né possibile nessun'altra forma di stipula del Contratto Derivato.

A seguito della sottoscrizione, l'affidatario ha l'obbligo di mettere a disposizione le risorse indicate in sede di offerta tecnica.

Articolo 6 Validità dei Contratti Derivati

Oltre la scadenza del termine di validità dell'Accordo Quadro non potranno più essere attivati Contratti Derivati.

I Contratti Derivati mantengono la loro efficacia anche oltre il suddetto termine (ultrattività dei Contratti Derivati) alle seguenti condizioni:

- che vi sia la relativa disponibilità nel valore dell'Accordo Quadro;
- che siano stati sottoscritti prima della scadenza dell'Accordo Quadro;
- che siano limitati al completamento dei servizi oggetto del Contratto Derivato.

In ogni caso, i Contratti Derivati dovranno essere completati non oltre il dodicesimo mese successivo alla scadenza di validità dell'Accordo Quadro.

Articolo 7 Garanzia definitiva per l'Accordo Quadro

L'Appaltatore s'impegna a mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro la garanzia definitiva, costituita prima della stipula, a favore della Stazione Appaltante, in misura pari al 20% del valore della garanzia complessivamente calcolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. Si applicano gli incrementi dell'importo garantito previsti dalla normativa vigente in ragione del ribasso d'asta.

La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante.

In caso di differimento della scadenza contrattuale, l'Appaltatore s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della garanzia in relazione alla nuova durata dell'Accordo Quadro.

La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dell'Appaltatore.

Articolo 8 Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro

In caso di ritardo nella stipula dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta,00) per ogni giorno naturale e consecutivo, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di ritardo nell'attivazione del Contratto Derivato la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta,00) per ogni giorno naturale e consecutivo, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni.

Le modalità di applicazione della penale sono disciplinate dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 9 Forma dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 tramite scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016.

Articolo 10 Risoluzione dell'Accordo Quadro

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere l'Accordo Quadro nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione risolve il contratto qualora intervengano le seguenti situazioni:

- 1) l'Appaltatore si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 2) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell'Unione Europea;
- 3) sia accertata a carico dell'Appaltatore l'esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Genova con la Prefettura di Genova;
- 4) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro nei seguenti casi:

- condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;

Servizi logistici e movimentazione di materiali vari

- violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione e cessione, anche parziale, del contratto;
- violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 con riferimento ai singoli Contratti Derivati;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula, intervengano:

- 1) altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- 2) motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente;
- 3) ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti dell'appaltatore, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l'impiego nell'esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con l'Amministrazione, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali;

Le cause di risoluzione sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'impresе o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile Unico del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall'Appaltatore non siano ritenuti accoglibili e adeguati, l'Amministrazione adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all'Appaltatore.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 11 Recesso unilaterale

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- giusta causa;
- reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'Appaltatore;

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Appaltatore;
- l'Appaltatore perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti;
- sia accertata a carico dell'Appaltatore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente,

l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, comunicandolo a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 12 Clausole risolutive

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal presente disciplinare.

La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

- a) in caso di cessione del contratto;
- b) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;
- c) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50);
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n.136);
- e) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione dell'Amministrazione;
- f) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- g) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato;
- h) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- i) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;
- j) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
- k) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
- l) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei

lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;

- m) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;
- n) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con d.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).

Articolo 13 Diffida ad adempiere

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, l'Amministrazione si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.

In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, l'Amministrazione, indipendentemente dall'applicazione delle penali, contesta formalmente gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.

Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell'inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.

Qualora l'Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, né dia riscontro ovvero presenti giustificazioni che non possano essere accolte l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto.

Nel termine sopraindicato l'Appaltatore può fornire giustificazioni all'inadempimento che saranno valutate dall'Amministrazione ai fini dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

Articolo 14 Altri casi di risoluzione

La Città Metropolitana si riserva inoltre di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni imposte dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;
- b) il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati nell'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e comunque previsti dal contratto.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Articolo 15 Effetti della Risoluzioni e del Recesso

L'esercizio della facoltà di recesso per giusta causa dall'Accordo Quadro da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei Contratti Derivati.

La risoluzione dell'Accordo Quadro preclude l'attivazione di nuovi Contratti Derivati. È facoltà dell'Amministrazione mantenere i Contratti Derivati attivi alla data della risoluzione dell'Accordo Quadro.

Qualora abbia optato per il mantenimento del Contratto Derivato, l'Amministrazione avrà a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle corrispondenti prestazioni la cauzione definitiva prestata a suo favore.

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 108, comma 5 e seguenti, e dall'art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, l'Amministrazione potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento determinano l'esclusione dell'Appaltatore da successive procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante, a prescindere dagli obblighi di comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico.

Il periodo di esclusione previsto dalla normativa vigente decorre dalla data in cui la risoluzione è intervenuta, fatta salva l'instaurazione di eventuali procedimenti giudiziari.

Articolo 16 Divieto di Cessione del Contratto

L'Accordo Quadro ed i Contratti Derivati non possono essere ceduti, a pena di nullità.

L'Appaltatore è obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti dell'Amministrazione.

La cessione disposta in violazione del presente articolo è inefficace nei confronti della Città Metropolitana di Genova.

Articolo 17 Protezione dei Dati Personali - Informazioni

L'Ente tratta i dati personali raccolti in occasione della partecipazione alla presente procedura selettiva, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la raccolta sarà limitata ai dati personali strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura selettiva nonché per istruire il successivo procedimento ed adottare il provvedimento finale.

Sono raccolti e, comunque, trattati, i dati relativi alle persone fisiche che, in ragione della propria appartenenza alla struttura organizzativa del partecipante, sono soggetti all'obbligo di fornire documenti, informazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della procedura. I dati personali potranno altresì essere acquisiti

presso altre pubbliche amministrazioni o presso banche dati pubbliche.

Il trattamento dei dati prescinde il consenso dell'interessato in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere oggetto di confronto con altri dati già in possesso di questo Ente, nei limiti in cui ciò si renda necessario.

I dati personali saranno diffusi, limitatamente a quanto imposto dalle vigenti norme di legge.

La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle descritte finalità e, comunque, sotto l'osservanza della disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.

Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all'interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: <https://privacy.nelcomune.it/cittametropolitana.genova.it>.

Articolo 18 Spese Contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (inclusa l'imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara sono a carico dell'Appaltatore che, come sopra costituito, vi si obbliga.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico delle Amministrazione.

L'imposta di bollo relativa all'originale dell'Accordo Quadro viene assolta, a cura dell'Amministrazione, in modalità telematica ed in misura forfettaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, n.4, Allegato A della Tariffa, parte prima, al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta di bollo relativa agli allegati digitali all'Accordo Quadro viene assolta, a cura dell'Amministrazione, mediante apposizione dei contrassegni telematici su una copia analogica degli allegati stessi, conservata agli atti dall'Ufficio Contratti.

Articolo 19 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente accordo e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del Contratto Derivato, tra l'Appaltatore e l'Amministrazione, per le quali sia risultato infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Foro esclusivo competente è quello dell'Amministrazione e a tale fine l'Appaltatore elegge domicilio legale nel territorio della stessa Amministrazione.